

DELIBERA N. 143/04/CSP

**Esposto delle Signore Ferlenga Caterina e Galbusera Luigia (delegate della Lista Salvi – Zaffanella nel rinnovo del Consiglio Comunale di Bergamo)
nei confronti della società S.e.s.a.a.b. S. p.a.
(Quotidiano "L'Eco di Bergamo")
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 giugno 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2003, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la segnalazione delle signore Ferlenga Caterina e Galbusera Luigia, in qualità di delegate della Lista Salvi – Zaffanella nel rinnovo del Consiglio Comunale di Bergamo, pervenuta in data 26 maggio 2004 (prot. n. 211/EA/04/NA), nella quale si asserisce la pretesa violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della società S.E.S.A.A.B. S.p.A., editrice del quotidiano *"L'Eco di Bergamo"*, in quanto dal 18 al 25 maggio 2004, nel corso della competizione elettorale per il rinnovo del Comune di Bergamo, ha pubblicato articoli contenenti iniziative, programmi e interviste dei rappresentanti e dei candidati Sindaci delle due coalizioni di centro-destra e di centro-sinistra, escludendo tutti gli altri, tra cui il candidato Olio Zaffanella della lista denunciante, e non ha offerto spazi relativi a messaggi politici elettorali a pagamento,

penalizzando, in tal modo, la campagna elettorale della lista denunciante, il tutto con palese violazione del principio di parità di accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica;

VISTA la richiesta di controdeduzioni relativa alla fattispecie in esame, trasmessa dal Dipartimento Garanzie e Contenzioso via telefax in data 26 maggio 2004 (prot. n. 221 /EA/04/NA);

RILEVATO che la società editrice ha fatto pervenire la propria memoria giustificativa (prot. n. 230/EA/04/NA del 27 maggio 2004) in cui si precisa che:

1. *la linea editoriale del giornale ha ritenuto di non diffondere messaggi politici elettorali: pertanto, non avendo offerto, tramite un comunicato preventivo, i relativi spazi, non si è tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità elettorale a mezzo stampa;*
2. *l'Eco di Bergamo ha dato evidenza alle iniziative e alle prese di posizione delle diverse forze politiche nella salvaguardia della libertà di stampa e del diritto-dovere di informazione dei cittadini, garantendo a tutti un'adeguata presenza sulle pagine del giornale, in riferimento agli eventi organizzati dai candidati nell'ambito della campagna elettorale;*

VISTA la nota della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria di Napoli, pervenuta in data 28 maggio 2004 (prot. n. 241/EA/04/NA), con la quale si trasmette il verbale delle operazioni compiute dalla Guardia di Finanza di Bergamo, relativamente all'acquisizione delle copie originali del quotidiano in oggetto, unitamente alle copie integrali delle edizioni dal 18 al 25 maggio 2004;

RILEVATO che gli articoli delle edizioni del giornale in questione attengono a fatti o eventi correlati all'attualità della cronaca politica relativa alle liste e ai candidati in competizione nel rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Bergamo;

CONSIDERATO che nell'informazione a mezzo articoli di stampa è fatta salva la libertà di commento e di critica dell'editore;

RITENUTO di accogliere le tesi prospettate dalla società editrice;

RITENUTO pertanto che, nelle fattispecie in esame, non sussiste la violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, con riferimento alla pubblicazione degli articoli di stampa in oggetto;

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 10 giugno 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
Per il SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian